

DECISIONE N. 2/2017

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/TRIBUNALE FEDERALE

A carico di P.G.

Il Tribunale Federale composto dai Signori Avvocati Rosaria Mustari, Presidente; Alessandra Avere Roberto De Chiara, Componenti; riunito il giorno 30 marzo 2017 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti, ascoltato l'intervento del Sostituto procuratore avv. Alessandro Benincampi e audito l'incolpato, ha emesso la seguente decisione.

Con proposta di deferimento pervenuta alla Procura Federale in data 23.04.2015 (prot. 1753/ap) il Signor S.B., nella qualità di Presidente della Federazione Italiana Sport Bowling, ha segnalato il comportamento tenuto dal tesserato Signor G.P. in occasione di una cena svoltasi l'11.04.2015 al Bowling Red & Black di Asti, al termine del turno di qualificazione della finale italiana Coppa Argento.

In base alla detta segnalazione, il P. si è avvicinato al tavolo ove era seduto, insieme ad altri commensali, il Presidente della FISB, S.B., e gli ha rivolto espressioni ingiuriose.

Tale descrizione dei fatti è stata avvalorata da una nota del 12.4.2015 sottoscritta dagli altri tesserati che vi avevano assistito.

Aperto il procedimento disciplinare e avviata l'attività di indagine da parte della Procura Federale in data 7.5.2015, lo stesso G.P. ha avuto modo di difendersi nell'audizione del 28.07.2015, anche producendo scritti difensivi, e ha espressamente riconosciuto di aver commesso i fatti contestati, per i quali ha comunque presentato le proprie reiterate scuse, e ha pure giustificato la propria condotta, asserendo di aver reagito a una provocazione.

Tuttavia, con atto di deferimento a giudizio del 25.2.2017, proc. n. prot. 6/FISB/2017, la Procura Federale ha richiesto la fissazione del procedimento disciplinare (Artt. 44 CGS - 70 RGD FISB) per il predetto P. e, sulla scorta degli atti di indagine, ne ha chiesto *“la condanna alla sanzione dell'ammonizione con diffida ad astenersi, per il futuro, da comportamenti offensivi verso i tesserati ed in generale, nell'ambito delle attività sportive e nei contesti federali”*.

Con provvedimento del 7 marzo 2017, ritualmente comunicato alle parti in causa, è stata fissata l'udienza di discussione al 30 marzo 2017 e, in detta sede - esaminate le memorie ex art. 56, comma 1, Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, regolarmente depositate soltanto dal Procuratore federale, non avendo l'incolpato fatto pervenire alcunché - è intervenuto, per l'Ufficio del Procuratore Federale, il Sostituto procuratore avv. Alessandro Benincampi. Questi si è riportato a quanto rappresentato e richiesto negli atti d'accusa, evidenziando particolarmente che la Procura Generale dello Sport ha palesato il proprio intendimento favorevole al deferimento del tesserato.

Tf Tribunale Federale

E' intervenuto anche l'incolpato il quale ha preso la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale e ha esposto le proprie difese, rimarcando, tra l'altro, la propria intenzione di astenersi in futuro da qualsivoglia comportamento irrispettoso delle norme vigenti e manifestando ravvedimento e senso di rispetto e attaccamento per lo sport del bowling.

Ritenuto esaustivo il compendio investigativo già in atti del procedimento, senza necessità di disporre l'escussione dei testimoni indicati dalla persona offesa come dall'incolpato - Signori R.S., D.L.R., B.M., M.T., L.F., D.F., B.S. - pure indicati dall'Ufficio di Procura nella memoria sopra richiamata, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, il Tribunale si è riservato di decidere in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deferimento del tesserato Signor G.P. è fondato e merita accoglimento.

E' documentato in atti che l'incolpato ha proferito parole ingiuriose nei confronti del Presidente della Federazione Italiana all'epoca dei fatti, Signor S.B., e tale contegno configura inoppugnabilmente, per come argomentato dall'Ufficio di Procura, una palese violazione dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo Coni, nonché dell'art. 1 Regolamento di Giustizia e Disciplina Fisb e dell'art. 17 Regolamento Organico, che impongono ai tesserati di non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri, persone o organismi, operanti nell'ambito dell'ordinamento federale e sportivo, di astenersi da qualsiasi forma di pubblica protesta e di attenersi ai Regolamenti Federali per la formulazione di critiche e reclami.

Inoltre, la condotta censurata si pone in aperto contrasto con l'art. 14 Statuto Fisb, che impone ai tesserati l'osservanza dello Statuto medesimo e con il Codice di Comportamento Sportivo del Coni, in particolare con l'art. 1, laddove si impone l'osservanza *“delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza”*, oltre che dello stesso Codice, e con l'art. 2, per la violazione dei principi di lealtà e correttezza ivi consacrati e pure contemplati dall'art. 1 Regolamento Giustizia e Disciplina Fisb.

Con specifico riguardo alla principale argomentazione difensiva dedotta in atti dall'incolpato, concretantesi nella riferita *“provocazione”* asseritamente ricevuta dal Sig. B.S., tale da configurare la condotta ingiuriosa quale mera e giustificabile reazione all'altrui sgarbo, non ci si può discostare da quanto articolato a tale proposito dal Procuratore Federale, dal momento che, non è dato rinvenire nell'ordinamento sportivo alcuna norma atta a qualificare la provocazione come causa speciale di non punibilità. Non è possibile pertanto applicare alla fattispecie in esame alcuna esimente analoga a quella di cui all'art. 599 c.p., sì da giustificare il fatto commesso in stato d'ira in quanto determinato dal fatto ingiusto altrui.

In ogni caso, l'ammissione dei fatti da parte dell'incolpato; le scuse che egli ha ripetutamente presentato per la propria condotta; l'assenza di precedenti disciplinari; le dichiarazioni rese in udienza e il complessivo contegno mantenuto nel corso del procedimento inducono a ritenere giustificata l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 25 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB e, conseguentemente, la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Tf Tribunale Federale

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il tesserato G.P. responsabile delle violazioni contestate e lo condanna per le ragioni esposte in motivazione alla sanzione dell'ammonizione ai sensi degli artt. 18 e 19 c.1. del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 30.03.2017

Firmato